

TI_GERICHTE 52.2001.435 vom 16. April 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-04-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2001.435

FR: TI_GERICHTE 52.2001.435 du 16 avril 2002

IT: TI_GERICHTE 52.2001.435 del 16 aprile 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 46

cpv. 1 PAmM); che all'insorgente fa tuttavia difetto la legittimazione a ricorrere (art. 147 LOP, 43 PAmM); che in effetti, al momento dell'inoltro del gravame, egli aveva già proceduto - ancorché a fine stagione - allo scarico dell'alpe; che il ricorrente non aveva pertanto più un interesse pratico ed attuale a contestare l'ordine impartitogli dall'ufficio patriziale (cfr. Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 43 n. 2); che il gravame va pertanto dichiarato irricevibile; che, se ricevibile, esso avrebbe ad ogni buon conto dovuto essere respinto nel merito; che - come questo Tribunale aveva già considerato nel giudizio 28 settembre 2001, relativo all'effetto sospensivo del gravame inoltrato dinanzi al Consiglio di Stato contro l'ordine dell'ufficio patriziale - l'insorgente aveva caricato l'alpe senza alcun titolo autorizzativo; che la tassa di giudizio dev'essere posta a carico del ricorrente, soccombente (art. 28 PAmM), il quale deve altresì essere tenuto a rifondere al patriziato, assistito da un legale, delle adeguate ripetibili (art. 31 PAmM). Per questi motivi, visti gli art. 1, 5, 6, 7, 12 segg., 81, 92, 93, 146 LOP, 1 segg. LAAgr, 1, 6 segg. LCAA, 13, 18, 28, 31, 43, 46 PAmM; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile. 2. La tassa di giudizio e le spese, per complessivi fr. 500.--, sono poste a carico dell'insorgente, il quale è inoltre condannato a versare al patriziato di _____ identico importo per ripetibili. 3. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente
Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.